



SENT. N. 7/23
N. 891/22
N. 37/23
RIS. 8 ANNO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di GROSSETO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Grosseto dott. Marco Lotti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 891/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili.

Promossa da:

GIULIA, residente a Grosseto, v presso il cui studio a Grosseto, v, è elettivamente domiciliata, attrice.

Contro: S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, viale Europa 175, convenuta contumace.

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni parte attrice: CONDANNARE la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni contrattuali nel contratto di conto corrente ovvero di home banking ovvero per inosservanza delle normative in materia di protezione dei dati personali, ed in estrema graduata ipotesi alla ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 c.c., della somma di euro 2.983,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'8.2.2021 al saldo. In via subordinata condanni la convenuta, al pagamento della somma di euro 2.983,00 od al



pagamento della somma – anche minore- che sarà ritenuta provata e di giustizia, anche titolo di responsabilità extracontrattuale per aver colposamente concorso, quindi agevolato, l'altrui delitto di truffa informatica; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ulteriore denegata ipotesi condanni al convenuta, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., al pagamento di quella somma parziale che sarà ritenuta provata e di giustizia, per aver concorso colposamente (per colpa contrattuale o extracontrattuale) nell'illecito di ignoti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice ha agito in giudizio precisando di avere ricevuto in data 8.2.2021 un messaggio SMS da....., proveniente dal sistema con il quale veniva invitata a cliccare sul link presente ed inserire i dati richiesti, dopo avere acceduto al portale, inseriva i dati richiesti, successivamente, senza avere effettuato alcuna operazione, si accorgeva che erano state effettuati due addebiti sul proprio conto banco uno di euro 2.983,00 per ricarica in favore di terzi ed uno di euro 2.440,00 per ricarica Poste Pay.

Precisava di non avere ricevuto alcun SMS di allerta del conto.

Dava atto di essere riuscita a bloccare soltanto la ricarica e di avere tentato, ma inutilmente, in via bonaria di recuperare la somma addebitata, aggiungendo di avere provveduto a disconoscere, in precedenza, le operazioni, ricevendo risposta negativa dalla convenuta.

Riteneva come fosse contrattualmente responsabile anche perché la



convenuta avrebbe dovuto provare di avere rispettato l'art. 1856 c.c.

Non si costituivas.p.A. che veniva dichiarata contumace.

L'attrice ha depositato copia della denuncia presentata in data 11.2.2021 e di integrazione in data 18.3.2021, estratto conto, la contestazione dei due movimenti, la risposta data da il verbale di mancato accordo. Posto che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 10, del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, posto, altresì, che l'attrice ha provato tanto il rapporto con xxxxxxxx quanto l'addebito di euro 2.983,00 sul proprio conto intrattenuto presso xxxx S.p.A., quanto la mancata restituzione di detta somma (tanto che, con comunicazione del 15.2.2021, xxxxxx inr omaava l'attrice di non poter accogliere la richiesta di rimborso), ai fini dell'accoglimento della domanda l'attrice non era tenuta ad ulteriore

incombente probatorio, poiché spettava a controparte dare la prova prevista e richiesta dall'art. 10 del d. lgs. citato

Invero, alla luce di tale disposto normativo era onere della convenuta, quale prestatore di servizi di pagamento *"... provare che l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti"*, così come era suo onere *"... fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente"*.

La convenuta, pur regolarmente citata, ha preferito rimanere contumace, così omettendo sia di contestare specificamente i fatti dedotti dall'attrice, sia di



dare la prova richiesta e prevista dal citato art. 10, sia di dare una diversa ricostruzione del fatto storico, sia, infine, di provare di avere adottato misure idonee a garantire un adeguato sistema di tutela e sicurezza dell'utente.

In punto di *an*, la domanda è fondata e meritevole di essere accolta; in punto di *quantum*, preso atto della documentazione in atti, la stessa può essere accolta secondo la somma addebitata sul conto dell'attrice, ossia euro 2.983,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Grosseto, definitivamente decidendo

- accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna zzzzz e S.p.A. in p. del suo l. r. pro t., al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, danni che quantifica in euro 2.983,00, oltre agli interessi legali dalla data dell'addebito a quella del pagamento;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese legali in favore della parte attrice, spese che liquida complessivamente in euro 995,00, di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Grosseto, il 20 dicembre 2022

Il Giudice di Pace dott. Marco Lotti



GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Depositato in Cancelleria
Grosseto, 3/1/23
Il Cancelliere